



## DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

# Art. 3

## Disposizioni finanziarie

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva |
| Estremi       | Legge 26 settembre 2025, n. 144                                                             |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025                                                       |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/deleghe-al-governo-in-materia-di-retribuzione-dei-lavoratori-e-di/art-3-disposizioni-finanziarie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it